COMUNE DI ATRANI

STATUTO

Delibera Consiglio Comunale n. 17 del 30/9/1995

TITOLO I

Principi fondamentali

Articolo 1

(Il Comune)

Il Comune di Atrani è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi e della disciplina dettata dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica, dalle leggi regionali e dal presente Statuto.
Il Comune rappresenta la comunità di Atrani, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Articolo 2

(Funzioni)

Il Comune è titolare di funzioni proprie.
Ad esso spettano tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale, escluse quelle espressamente riservate ad altri soggetti della legislazione statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Hanno carattere primario, per la loro rilevanza, le funzioni che riguardano i settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Statuto e dalla Regione.

Articolo 3

(Compiti del Comune per servizi di competenza statale)

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

Le relative competenze sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo.

Articolo 4

(Politica di sviluppo)

Il Comune, come soggetto di programmazione economica e di governo del territorio, riconosce la centralità del problema della piena occupazione.
A tale scopo attua forme di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, per il più efficace e coordinato perseguimento delle finalità dell'armonico sviluppo economico e sociale, favorisce l'utilizzazione delle energie locali nei diversi settori.
Promuove interventi idonei ad assicurare il proficuo svolgimento del turismo, della pesca, dell'artigianato e della agricoltura, stimolandone l'evoluzione verso forme tecnologicamente più adeguate e produttive.
Assume ogni iniziativa per la più compiuta valorizzazione della vocazione turistica di Atrani, per la difesa dell'ambiente, per la tutela del paesaggio e della natura e per il progresso della cultura.

Articolo 5

(Programmazione)

Il Comune realizza le proprie finalità, adottando il metodo e le procedure della programmazione ed avvalendosi del contributo delle espressioni economiche, delle formazioni sociali e delle realtà culturali operanti nel suo territorio.
In particolare concorre alla determinazione degli obiettivi previsti nei programmi e nei piani dello Stato, avanza proposte ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, provvede, per il suo ambito di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Articolo 6

(Regolamenti)

Nel rispetto delle leggi e dello Statuto, il Comune, con deliberazione del Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, approva regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici comunali e per l'esercizio delle funzioni, per la disciplina dei contratti e della contabilità, nonché in ogni altra materia contemplata dalle leggi e dal presente Statuto.
L'iniziativa dei regolamenti compete a ciascun consigliere comunale ed alla Giunta.
I regolamenti, dopo che la deliberazione consiliare di approvazione è divenuta esecutiva, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione.

Articolo 7

(Territorio e sede comunale)

Il territorio comunale si estende per Km. 0,1 e confina con i Comuni di Amalfi, Scala e Ravello.
La sede del Comune è ubicata in Via dei Dogi.
Le riunioni degli organi elettivi collegiali dell'Ente locale si svolgono nella sede comunale.
Tuttavia gli organi comunali, soltanto in ipotesi eccezionali e per specifiche esigenze, possono riunirsi in luoghi diversi dalla sede comunale, previa determinazione del Sindaco.
Il mutamento della casa comunale deve essere deliberato dal Consiglio Comunale.

Articolo 8

(Stemma e gonfalone)

Il Comune di Atrani si identifica negli atti e nel sigillo con lo stemma.
Esso è costituito da scudo araldico sormontato da corona turrita, il tutto in campo bianco. Lo scudo perimetrato in oro ha fondo azzurro attraversato da banda orizzontale bianca. Nella parte superiore dello scudo è rappresentata la effigie in oro della Santa Patrona Maria Maddalena con le lettere S.M.M.P. –
La Giunta adotta i provvedimenti necessari per il riconoscimento del Gonfalone.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze è esibito il Gonfalone comunale.

Articolo 9

(Albo Pretorio)

Nella sede comunale è individuato un apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” onde consentire la pubblicazione secondo criteri di accessibilità, chiarezza ed integralità di lettura, di ogni atto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

TITOLO II

Organi del Comune

Articolo 10

(Organi)

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I

Il Consiglio Comunale

Articolo 11

(Ruolo del Consiglio Comunale)

Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, è titolare delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo su tutte le attività del Comune.
Il Consiglio Comunale adotta il metodo della programmazione per realizzare iniziative volte ad incentivare lo sviluppo economico e territoriale, nonché la vita culturale della comunità.
Il Consiglio Comunale è competente a deliberare gli atti fondamentali di cui all’art. 32, 2° comma della legge n° 142/90, nonché in ogni altra materia ad esso riservata dalle leggi speciali statali o dalle normative regionali, compatibili con le disposizioni della legge n° 142/90.
Gli indicati atti fondamentali debbono contemplare l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, la destinazione delle risorse necessarie, l’indicazione generale degli strumenti e delle procedure da utilizzare.
Il regolamento disciplina le forme organizzative e le attività del Consiglio Comunale.

Articolo 12

(Competenze)

Nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo, il Consiglio Comunale:

1) nomina le commissioni comunali previste da leggi speciali;
2) costituisce nel proprio seno e con criterio proporzionale commissioni permanenti e speciali, di cui stabilisce, con regolamento, i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità;
3) verifica la rispondenza e la coerenza degli atti compiuti dai soggetti destinatari della sua funzione di indirizzo, onde coordinare l'attività ed assicurare unitarietà d'azione nel perseguimento degli obiettivi prefissati; di irregolarità, ai rilievi ed alle proposte del revisore dei conti, diretti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione, attraverso il controllo interno di gestione;
4) adotta idonea disciplina regolamentare per definire la portata ed i limiti delle funzioni e dei servizi di ordinaria amministrazione, di cui alla lett. m dell'art. 32 della legge n° 142/90.

Articolo 13

(Nomine di competenza del Consiglio Comunale)

Le nomine e le designazioni, previste dalla lett. n dell'art. 32 della legge n° 142/90, debbono essere iscritte al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio Comunale, successiva all'elezione della Giunta e vanno trattate e discusse con precedenza su di ogni altro argomento.
Il regolamento precisa le modalità delle nomine e delle designazioni, gli eventuali requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale.

Articolo 14

(Sessioni)

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
Sono sessioni ordinarie quelle convocate nei mesi di aprile e maggio, di ottobre e novembre.
In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.
Il Consiglio si riunisce con le forme ed i termini di convocazione, stabiliti per la sessione ordinaria, quando è chiamato a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 32 2° comma, lett. b della legge n° 142/90.

Il Consiglio Comunale può altresì essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti.
In tal caso l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta.

Articolo 15

(Funzionamento)

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi indicati in regolamento.
Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, che ne formula l'ordine del giorno.
Il consigliere anziano convoca e presiede il Consiglio Comunale, quando questo organo sia chiamato ad eleggere il Sindaco e la Giunta ai sensi dell'art. 34 comma 4 e 5 della L. 142/90.
Il Consiglio Comunale adotta le sue deliberazioni, con votazione palese secondo le norme del regolamento, che determina le ipotesi in cui è, invece, necessaria la votazione segreta.
Sono in ogni caso assunte con votazione segreta le deliberazioni concernenti giudizi o valutazioni su persone.
Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; in seconda convocazione con l'intervento di almeno 4 consiglieri, ai sensi dell'art. 127 del R.D. 4/2/1915; le decisioni consiliari sono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, tranne le ipotesi in cui la legge o lo Statuto esigono una maggioranza speciale.
Le modalità e le forme delle votazioni sono stabilite in regolamento.
Gli atti ed i documenti, relativi a ciascun argomento sottoposto all'esame del Consiglio, debbono essere depositati almeno due giorni prima della seduta nell'ufficio del Segretario Comunale.
La verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale è curata dal Segretario che sottoscrive le deliberazioni adottate unitamente a chi ha presieduto la riunione.

Articolo 16

(Commissioni consiliari)

Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno, con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, Commissioni permanenti o speciali.
Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta.
Il regolamento ne determina il numero, le materie di rispettiva competenza, la nomina del Presidente, la composizione, le regole di funzionamento.
La nomina dei componenti ciascuna Commissione è effettuata dal Sindaco, su designazione dei gruppi consiliari.
Il Consiglio Comunale, con propria delibera, istituisce Commissioni consiliari speciali per l'esame o l'istruttoria di argomenti di carattere particolare o che, comunque, esulino dalle attribuzioni ordinarie delle commissioni permanenti.
La deliberazione istitutiva, adottata dal Consiglio Comunale, fissa le materie, gli ambiti di azione, la durata delle attività delle Commissioni speciali.

Articolo 17

(Competenze delle Commissioni)

Le Commissioni permanenti istruiscono ed approfondiscono le proposte deliberative e gli argomenti da sottoporre all'esame ed alla decisione del Consiglio Comunale, esercitano ogni altra competenza ad esse assegnata dal regolamento.
Alle riunioni delle commissioni permanenti e speciali intervengono di diritto il Sindaco e gli Assessori competenti per materia.

Articolo 18

(I Consiglieri Comunali)

Il Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha conseguito nelle elezioni amministrative il miglior risultato; in caso di egual risultato elettorale tali funzioni sono assolte dal consigliere anziano di età.
Il Consigliere Comunale:

1) ha diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale;
2) presenta e formalizza proposte di deliberazione ed emendamenti, mozioni, interrogazioni ed interpellanze;
3) ha diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e documenti amministrativi e di ottenere, secondo le norme del regolamento, dagli

uffici comunali, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, le notizie e le informazioni utili all'espletamento del suo mandato;
4) partecipa alle commissioni permanenti o speciali di cui faccia parte;
5) concorre alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 31 comma VII della L. 142/90;
6) contribuisce alla presentazione delle mozioni di sfiducia costruttiva, ai sensi dell'art. 37, comma II della legge 142/90;
7) partecipa alla richiesta di sottoporre a controllo di legittimità le deliberazioni della Giunta Comunale, alla stregua dell'art. 45, commi II e IV della L. 142/90;
8) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dai regolamenti;
9) deve esibire copia della dichiarazione dei redditi all'inizio ed alla fine del mandato.

Il consigliere Comunale ha l'obbligo di conservare il segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono rassegnate al Sindaco, che, dopo l'intervenuta acquisizione al protocollo comunale, secondo il regolamento, diventano irrevocabili ed efficaci.
Il regolamento disciplina le modalità e le forme per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale.

Articolo 19

(Gruppi consiliari)

I gruppi consiliari si costituiscono subito dopo la convalida degli eletti.
Ciascun Consigliere comunica al Segretario Comunale il gruppo al quale aderisce.
Il Capo-gruppo ha la rappresentanza esterna del gruppo stesso ed esplica le funzioni ad esso assegnate dalla legge e dal regolamento.
Il regolamento può prevedere la conferenza dei capi-gruppo e le relative attribuzioni; disciplina, inoltre, la formazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari.

CAPO II

La Giunta Comunale

Articolo 20

(La Giunta Comunale)

La Giunta è l'organo di governo del Comune.

Essa adotta gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Ente locale, nell'ambito degli indirizzi politico-amministrativi generali ed in esecuzione degli atti fondamentali, deliberati dal Consiglio Comunale.
Esamina e discute collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
La Giunta è costituita dal Sindaco e da 4 Assessori.

Articolo 21

(Elezione)

La Giunta è eletta dal Consiglio Comunale nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 34 della legge 142/90, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore e depositato presso l'ufficio del Segretario comunale almeno tre giorni prima della seduta consiliare.
Un Assessore può essere scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso di documentati requisiti di professionalità e di competenze tecnico amministrative e che non sono stati candidati alle ultime elezioni amministrative.
Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Articolo 22

(Competenze)

La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.
Delibera gli atti di amministrazione e tutti gli atti collegiali che non si riconducono alla competenza del Consiglio.
Nell'esercizio di tale attività la Giunta provvede a scegliere ed ad indicare gli obiettivi perseguiti, gli strumenti idonei al loro raggiungimento, i criteri cui dovranno attenersi gli uffici comunali, rispettando gli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.
Nell'ambito delle proprie attribuzioni la Giunta:

1) propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi dello Stato e dallo Statuto;
2) adotta gli atti esecutivi dei programmi, dei piani e degli indirizzi politico amministrativi deliberati dal Consiglio Comunale e tutti i provvedimenti

che implicano impegni di spese sui capitoli di bilancio non rientranti nella competenza consiliare;

3) elabora proposte di provvedimenti da sottoporre alla decisione del Consiglio Comunale;
4) autorizza il Sindaco ad agire o a resistere in giudizio innanzi a qualsiasi Autorità giurisdizionale ordinaria e speciale ed approva ogni transazione;
5) propone al Consiglio criteri per l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
6) nomina commissioni di gara e di concorso, secondo il regolamento;
7) provvede alla concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere a persone e/o a formazioni sociali, secondo il regolamento;
8) adotta deliberazioni a contrattare nell'ambito delle proprie competenze;
9) risolve le controversie di competenze funzionali fra gli organi di gestione dell'Ente locale;
10) presenta annualmente al Consiglio comunale una esaustiva relazione sulla sua attività, onde verificarne la coerenza con il quadro degli indirizzi generali, stabiliti dal Consiglio stesso, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio:
11) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, ove non siano espressamente attribuite ad altro organo dalla legge e dallo Statuto;
12) adotta i provvedimenti di assunzione di inquadramento, di cessazione dal servizio e, su parere della Commissione di disciplina, i provvedimenti disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale;
13) delibera su di ogni altro oggetto, adotta ogni provvedimento non espressamente devoluto dalle leggi o dallo Statuto ad altro organo od ufficio comunale.

Articolo 23

(Funzionamento)

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno.
Essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Segretario comunale cura la verbalizzazione delle sedute della Giunta e delle deliberazioni adottate, che sottoscrive con il Sindaco.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, tranne che la medesima disponga diversamente.
Alle riunioni della Giunta può partecipare il revisore dei conti, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.

Il regolamento determina le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta.

Articolo 24

(Gli Assessori)

Il Sindaco può conferire ai singoli Assessori deleghe per materie specifiche ed omogenee, dandone comunicazione, nella prima seduta immediatamente successiva, al Consiglio comunale ed agli organi previsti dalla legge.
La delega può essere ritirata in qualsiasi momento dal Sindaco, che, nei termini indicati, deve informarne il Consiglio comunale.
Gli Assessori partecipano, con le loro proposte ed il loro voto, allo svolgimento delle attività collegiali della Giunta.
Il regolamento precisa le forme e le modalità delle dimissioni, della revoca degli Assessori e della loro sostituzione.

CAPO III

IL SINDACO

Articolo 25

(Sindaco)

Il Sindaco è il capo del governo locale e promuove ogni intervento degli organi e degli uffici comunali, nonché di ogni altro pubblico potere al fine di favorire la crescita e lo sviluppo della comunità che rappresenta.
Il Sindaco ha poteri di complessiva direzione politico-amministrativa, di coordinamento generale, di vigilanza e di controllo.

Articolo 26

(Attribuzioni di amministrazione)

Il Sindaco:

1) ha la rappresentanza legale del Comune e, con l'autorizzazione della Giunta, agisce e resiste avanti qualsiasi Autorità giurisdizionale;
2) stimola e coordina l'attività dei singoli Assessori, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo, finalizzato alla realizzazione del documento programmatico votato dal Consiglio comunale;
3) può sospendere l'adozione di atti specifici, ricompresi nell'attività amministrativa delegata a singoli Assessori, per sottoporli all'esame ed alla discussione della Giunta;
4) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
5) adotta i provvedimenti in tema di requisizione, di espropriazione e di occupazione di urgenza, rientranti nelle competenze del Comune;
6) indice i referendum consultivi, fissandone la data di svolgimento;
7) conclude accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90;
8) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
9) esercita il potere generale di ordinanza, nelle forme e secondo le modalità stabilite in regolamento;
10) promuove ed assume iniziative per la conclusione di accordi di programma con gli Enti pubblici, contemplati dall'art. 27 della legge n° 142/90, convocando eventualmente una conferenza fra i rappresentanti delle amministrazioni interessate;
11) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, impartendo direttive al Segretario comunale per precisare gli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa;
12) fissa e coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle Amministrazioni pubbliche;
13) provvede alle nomine di competenza del Consiglio Comunale che non vi abbia ottemperato nei termini di legge e secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente Statuto;
14) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;
15) presenta le sue dimissioni, formalizzandole presso l'ufficio del Segretario Comunale;
16) stipula i contratti in rappresentanza dell'Ente locale ove non vi sia alcun dirigente diverso dal Segretario Comunale, che svolge funzioni di Ufficiale rogante.

Articolo 27

(Attribuzioni di vigilanza e di controllo)

Il Sindaco:

1) acquisisce direttamente presso gli uffici ed i servizi comunali informazioni ed atti anche riservati;
2) promuove verifiche ed indagini amministrative sull'andamento e sulle attività dell'Ente locale;
3) pone in essere gli atti conservativi delle posizioni giuridiche del Comune;
4) acquisisce, ove lo ritenga, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, preposte all'esercizio di servizi pubblici di competenza del Comune, informandone tempestivamente il Consiglio Comunale;
5) interviene ed assume iniziative per garantire che gli indirizzi e gli obiettivi generali, decisi dal Consiglio Comunale e coerentemente specificati dalle deliberazioni attuative della Giunta, siano osservati e perseguiti dalle attività degli uffici e dei servizi comunali, delle aziende speciali, delle istituzioni e società per azioni a prevalente capitale locale.

Articolo 28

(Attribuzioni organizzatorie)

Il Sindaco, secondo le norme del regolamento:

1) fissa l'ordine del giorno, convoca, dirige i lavori e presiede le sedute del Consiglio Comunale;
2) fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede le sedute della Giunta Comunale;
3) propone la revoca e la sostituzione di singoli Assessori;
4) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e nelle sedute degli organismi di partecipazione da lui presieduti;
5) riceve le interrogazioni, le interpellanze dei consiglieri comunali e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Articolo 29

(Attribuzioni nei servizi di competenza statale)

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo:

1) sovrintende i servizi di competenza statale, indicati dall'art. 38, 1° comma, della legge n° 142/90;
2) adotta i provvedimenti con tingibili ed urgenti, previsti dall'art. 38, 2° comma, della legge n° 142/90;
3) emana i provvedimenti in tema di circolazione stradale.

Articolo 30

(Vice-Sindaco)

Il Vice-Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale a sostituirlo ed ad esercitare tutte le sue funzioni nelle ipotesi di assenza o di impedimento.
Il Vice-Sindaco, nelle situazioni indicate, sostituisce il Sindaco anche nelle sue attribuzioni relative ai servizi di competenza statale.
Nelle ipotesi di assenza o di impedimento del Vice-Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dagli Assessori, secondo l'anzianità data dall'età.

TITOLO III

Il Comune ed il cittadino

Capo I

(La partecipazione dei cittadini alla vita del Comune)

Articolo 31

(Partecipazione popolare)

Il Comune riconosce e garantisce i diritti di partecipazione del cittadino all'amministrazione della comunità locale, sia come singolo che nelle forme sociali in cui si svolge la sua personalità.
Il Comune assume fra i suoi compiti la piena valorizzazione delle libere forme associative e la promozione di organismi di partecipazione del cittadino.

Articolo 32

(Forme associative)

E' istituito il registro comunale delle Associazioni, al limitato fine di disciplinarne i rapporti con il Comune.
Viene inserita in tale registro ogni Associazione che depositi copia dell'atto costitutivo e del relativo Statuto e che, inoltre, persegua scopi rientranti nelle funzioni e nei compiti del Comune e che siano, comunque, rilevanti per gli interessi della comunità locale.
Le richieste sono deliberate dalla Giunta Comunale.
I criteri, le modalità ed i termini per l'inserimento, per la tenuta e l'aggiornamento annuale del registro sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Articolo 33

(Diritti delle forme associative)

Le libere forme associative inserite nel registro, secondo le norme del regolamento:

a) sono periodicamente consultate dal Comune nelle materie di loro interesse ed in occasione della formazione di atti amministrativi a carattere generale;
b) possono inoltrare motivate istanze, per la migliore tutela degli interessi collettivi, agli organi ed uffici comunali, che sono tenuti a pronunziarsi nei successivi 30 giorni;
c) possono accedere previa richiesta scritta, ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi comunali e richiedere l'assegnazione di contributi, secondo le modalità ed i criteri fissati in regolamento.

Articolo 34

(Forme di consultazione)

Il Comune promuove forme di consultazione della popolazione al fine di conoscere l'orientamento dei cittadini sui fondamentali indirizzi politico-amministrativi dell'Ente Locale.
Le forme e le materie di consultazione, le modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione.
La consultazione è decisa dalla Giunta Comunale.

Articolo 35

(Istanze – Petizioni – Proposte)

I cittadini, singoli o associati, possono inoltrare all'Amministrazione comunale, istanze, petizioni o proposte per sollecitare e promuovere la più efficace tutela degli interessi collettivi.

Articolo 36

(Modalità di presentazione e di esame)

Le istanze, petizioni o proposte contengono la sottoscrizione ed il recapito dei presentatori, sono rivolte al Sindaco ed illustrano in modo chiaro ed esaustivo la specifica questione sollevata o la soluzione suggerita, che l'Amministrazione prende in considerazione nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'atto, dandone comunicazione agli interessati.
Le modalità delle istanze, petizioni e proposte, della loro disamina, le forme di comunicazione della relativa risposta sono stabilite dal regolamento.

CAPO II

La partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 37

(La partecipazione al procedimento)

Il Comune, nel rispetto integrale dello spirito e della disciplina della legge 7/8/1990 n° 241, assicura e tutela la partecipazione dei cittadini alle diverse fasi del procedimento amministrativo.

Articolo 38

(Accesso ai documenti amministrativi)

Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui esibizione sia vietata per espressa disposizione di legge, ovvero

per temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
Al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità della attività amministrativa, è riconosciuto ad ogni cittadino che vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e di informazione sullo stato degli atti e dei procedimenti che, comunque, lo riguardano.
L'Amministrazione ha facoltà, fatti salvi i diritti di partecipazione dei soggetti immediatamente interessati, di differire l'accesso agli atti amministrativi, durante lo svolgimento del procedimento sino al momento della adozione del provvedimento finale, ove la loro conoscenza possa impedire o gravemente pregiudicare l'azione amministrativa.
Il diritto di accesso si esercita mediante la disamina gratuita e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi.
La richiesta di accesso deve essere motivata.

Articolo 39

(Regolamento)

Il Regolamento Comunale per ciascun procedimento amministrativo determina l'unità organizzativa competente ed il responsabile del procedimento, ove ciò non sia direttamente stabilito per legge; disciplina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti amministrativi; fissa il termine, in ogni caso non superiore a 30 giorni, entro il quale il responsabile di ogni procedimento deve pronunziarsi sulla richiesta di accesso ai documenti; stabilisce gli altri atti amministrativi per i quali esigenze di riservatezza escludono la diffusione.
Tale regolamento deve essere approvato dal Comune entro il 30/6/1992.

CAPO III

Articolo 40

(Difensore Civico)

Il Comune di Atrani auspica l'istituzione del Difensore Civico nell'ambito della Comunità Montana "Penisola Amalfitana", con deliberazione del Consiglio Generale dell'Ente Comunitario.

Il referendum consultivo

Articolo 41

(Referendum consultivo)

Il Comune, al fine di valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della comunità locale, introduce nel proprio ordinamento interno il referendum popolare nella forma consultiva.
Il referendum riguarda materie delle tariffe dei servizi pubblici e dei tributi locali, nonché per le materie oggetto di referendum nell'ultimo biennio.
La richiesta referendaria deve riguardare materie rilevanti per la comunità locale.
L'esito positivo del referendum comporta la sua obbligatoria discussione in Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva alla consultazione elettorale.

Articolo 42

(Richiesta di referendum)

Il referendum consultivo può essere richiesto da 1/3 degli elettori del Comune di Atrani.
A tal fine si considerano gli elettori iscritti alla data della richiesta referendaria.
La richiesta di referendum deve contenere la precisa formulazione del quesito da sottoporre al giudizio del corpo elettorale, secondo criteri di chiarezza, univocità ed intelligibilità.
La richiesta reca la sottoscrizione in forma autentica dei richiedenti, con l'indicazione delle loro generalità ed è rivolta al Sindaco che indice il referendum,.
Lo svolgimento del referendum non può coincidere con altre operazioni di voto ed è concentrato in una unica consultazione fra il 15 aprile ed il 15 giugno di ciascun anno.
Le forme, l'oggetto, i termini di presentazione della richiesta, del suo esame, di indizione del referendum sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 43

(Giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum)

L'ammissibilità della richiesta di referendum è valutata da una Commissione costituita dal Sindaco, che la presiede, dal Segretario del Comune, dal

Giudice conciliatore, da due consiglieri comunali, uno della maggioranza ed uno della minoranza consiliare, nominati dal Consiglio Comunale.

TITOLO IV

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali

CAPO I

Il Segretario Comunale

Articolo 44

(Posizione)

Il Segretario Comunale esercita la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi comunali, assicurando l'unitarietà e la coerenza della loro azione, nel rispetto delle direttive formalmente impartite dal Sindaco e dei criteri adottati dal presente Statuto.
Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco, svolge le attività di gestione amministrativa di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi più idonei per l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi stabili dagli organi comunali.
E' direttamente responsabile in relazione agli obiettivi dell'Ente locale della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
Al Segretario Comunale sono assegnate, secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto, competenze di gestione, di direzione e di coordinamento, di legalità e di garanzia.

Articolo 45

(Attribuzioni di gestione, di direzione e di coordinamento)

Il Segretario Comunale adotta gli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non siano espressamente riservati dalla legge e dallo Statuto agli organi di governo del Comune.
Il particolare esercita le seguenti attribuzioni, secondo le modalità fissate in regolamento:

1) predispone programmi di attuazione e di carattere organizzativo attenendosi alle direttive del Sindaco ed alle indicazioni ricevute dagli organi collegiati;

2) organizza il personale comunale e le risorse finanziarie poste a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione delle finalità e dei programmi prefissati dai medesimi organi;
3) esplica funzioni di direzione, di coordinamento, di impulso e di controllo su tutti gli uffici, i servizi ed il personale comunale;
4) presiede in assenza di Dirigenti le commissioni di gara e di concorso, con l'osservanza dei principi e dei criteri indicati dalla legge e dal regolamento dell'Ente;
5) è responsabile delle procedure di appalto e di concorso;
6) è responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta;
7) ha la responsabilità degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni esecutive degli organi elettivi e di ogni provvedimento comunale;
8) verifica i livelli di efficacia e di efficienza dell'attività degli uffici e del personale comunale;
9) vigila, adottando i provvedimenti necessari, sull'applicazione da parte degli uffici e servizi comunali della disciplina sul procedimento amministrativo, nonché sul rispetto del diritto di accesso dei cittadini agli atti e documenti amministrativi;
10) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, secondo le norme vigenti ed il regolamento.

Articolo 46

(Attribuzioni consultive)

Il Segretario Comunale può formulare pareri ed esprimere valutazioni di carattere tecnico e giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli consiglieri.
Rende i pareri contemplati dall'art. 53 della legge n° 142/90 sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta, secondo il regolamento.

Articolo 47

(Attribuzioni di legalità e di garanzia)

Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni permanenti e temporanee, degli organismi di partecipazione.
Cura la verbalizzazione delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali elettivi del Comune, sottoscrive i relativi verbali.

Riceve le richieste dei consiglieri comunali di trasmissione all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 45, 2° e 4° comma, della L. 142/90, delle deliberazioni di Giunta per l'esercizio del controllo di legittimità.
Presiede l'ufficio comunale per le consultazioni elettorali e referendarie.
Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia costruttiva.
Provvede a comunicare ai capigruppo consiliari le delibere di cui al 2° comma dell'art. 45 della legge 142/90.
Cura l'invio all'organo di controllo delle deliberazioni del Consiglio nonché quelle che la Giunta intenda sottoporre al riscontro di legittimità ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'intervenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente locale.

Articolo 48

(Vice-Segretario)

Il Vice-Segretario è un dipendente comunale di qualifica apicale dell'area amministrativa, in possesso di laurea, idonea all'accesso alla carriera di Segretario Comunale, secondo le modalità precisate in regolamento.
Il Vice-Segretario coadiuva ed ausilia il Segretario Comunale e lo sostituisce in tutte le ipotesi di assenza, di vacanza o di impedimento.

CAPO II

Uffici

Articolo 49

(Principi generali)

L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con apposito regolamento. Essa deve ispirarsi ai criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione ed ai principi di professionalità e di responsabilità.
Gli uffici comunali, diretti e coordinati dal Segretario, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, la partecipazione del cittadino, la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la qualità dei servizi e delle prestazioni.

Articolo 50

(Organizzazione degli uffici)

L'organizzazione della struttura comunale è articolata, per il perseguimento de fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, in aree di attività, comprensive di più uffici, collegate funzionalmente.
Sono previste nell'ordinamento degli uffici comunali almeno le aree di attività amministrativa, contabile, tecnica e dei servizi sociali.
Il Comune intende realizzare una amministrazione per obiettivi informata ai seguenti principi:

1) organizzazione del lavoro per programmi e per progetti-obiettivo e non già per singoli atti;
2) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro ed adozione di uno schema organizzativo flessibile, capace di adeguarsi costantemente alle decisioni degli organi elettivi;
3) analisi ed individuazione del livello di efficienza e di produttività dell'organizzazione comunale in ogni sua componente;
4) responsabilità strettamente connessa alla sfera di autonomia decisionale di ciascun soggetto;
5) adozione del criterio cronologico nell'ordine di esame di domande, progetti.

L'organizzazione degli uffici e del personale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dal Consiglio Comunale ed attuate e specificate dalla Giunta.
Il regolamento disciplina forme e modalità dell'ordinamento del funzionamento e della gestione della organizzazione burocratica del Comune.

Articolo 51

(Personale)

Il Comune promuove e favorisce l'accrescimento della capacità operativa del personale ed il miglioramento delle prestazioni attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e l'arricchimento della qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti.
Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale, nel rispetto della vigente normativa di settore e del presente Statuto, disciplina:

1) la struttura organizzativo-funzionale;
2) la dotazione organica;
3) le modalità di assunzione e di cessazione del servizio;
4) i diritti, i doveri e le sanzioni;
5) il trattamento economico;
6) le modalità organizzative ed il funzionamento della commissione di disciplina.

TITOLO V

I Servizi

Articolo 52

(I servizi pubblici locali)

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività dirette a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Il Consiglio Comunale delibera le forme di gestione per ciascun servizio nell'ambito dei diversi modelli organizzativi, previsti dalle leggi e dallo Statuto.
La scelta della forma di gestione è il risultato di una valutazione comparativa, ispirata a criteri di efficienza ed economicità, che tenga conto della natura e delle dimensioni del servizio pubblico da gestire, nonché dell'esigenza prioritaria di valorizzare e di utilizzare compiutamente le forze imprenditoriali, cooperative e lavorative presenti nella comunità locale.
Il Comune intende privilegiare e favorire forme di associazione e di cooperazione con altri Enti locali, anche a carattere sovracomunale e la Provincia, ove la dimensione comunale non consenta di realizzare la più proficua ed efficiente gestione del servizio.
Nella organizzazione dei servizi pubblici debbono essere garantite idonee modalità di informazione, di partecipazione e di tutela degli utenti.

Articolo 53

(Gestione in economia)

Il Comune gestisce in economia i servizi per i quali il Consiglio Comunale non giudichi opportuno il ricorso ad altro modello di gestione.
Il regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio dei servizi pubblici in economia, fissando gli orari per loro più utile fruizione da parte degli utenti, le

modalità per il contenimento dei costi e per il conseguimento di livelli elevati di prestazioni per la determinazione delle tariffe.

Articolo 54

(La concessione a terzi)

Il Consiglio Comunale può riservare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, quando ne valuti l'obiettiva convenienza non solo di carattere tecnico ed economico, bensì anche di opportunità sociale.
La concessione a terzi deve assicurare adeguati standards qualitativi del servizio, il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione.
Il conferimento della concessione avviene, di regola, attraverso procedure di gara, fissate dal Consiglio comunale, secondo le norme di legge e del regolamento, in modo da garantire la partecipazione di una pluralità di soggetti, dotati di comprovati requisiti di professionalità e le condizioni più vantaggiose per l'Ente locale.

Articolo 55

(Aziende speciali)

I servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale possono essere gestiti dal Comune attraverso aziende speciali.
Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione dell'azienda speciale e ne approva lo Statuto ed i regolamenti interni, che disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda.
Organi dell'azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio seno, fra coloro i quali abbiano comprovati e documentati requisiti di professionalità e di esperienza di gestione di strutture amministrative e siano eleggibili alla carica di consigliere comunale.

Articolo 56

(Istituzioni)

Per l'esercizio di attività sociali, assistenziali, culturali ed educative, prive di rilevanza imprenditoriale, che esigano particolare autonomia gestionale, il Consiglio Comunale delibera la costituzione di istituzioni, stabilendo i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni immobili e mobili.
Il Consiglio Comunale approva il regolamento di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della istituzione.
Tale regolamento ne stabilisce la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo, specifica le competenze degli organi, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di riscontro dei risultati della gestione, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
Gli indirizzi e la finalità che l'istituzione deve seguire nella sua azione sono approvati dal Consiglio Comunale all'atto della costituzione ed aggiornati annualmente in sede di esame del bilancio preventivo e del rendimento consuntivo della istituzione.
Sono organi della istituzione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.

Articolo 57

(Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio seno, in possesso dei requisiti indicati dall'art. 55 comma 4° del presente Statuto.
Il regolamento disciplina il numero dei componenti, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica ed economica, le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio adotta gli atti di amministrazione e di gestione a carattere, specificati dal regolamento.

Articolo 58

(Presidente)

Il Presidente rappresenta l'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita la vigilanza sulla esecuzione degli atti del Consiglio e, nelle ipotesi di necessità e di urgenza, adotta provvedimenti di sua competenza, da sottoporre a ratifica nella prima seduta immediatamente successiva del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 59

(Direttore)

Il Direttore dell'istituzione è nominato in seguito a pubblico concorso.
Dirige l'attività ed il personale dell'istituzione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed i provvedimenti del Presidente, garantisce l'efficienza e al funzionalità dei servizi, formula proposte al Consiglio di Amministrazione e gli sottopone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Articolo 60

(Nomina e revoca degli amministratori)

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale sulla base di un documento programmatico, contenente la lista ed il curriculum dei candidati.
Il documento deve essere sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune e deve essere depositato nell'ufficio del Segretario Comunale almeno due giorni prima della seduta consiliare.
Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica ove sia approvata una mozione di sfiducia costruttiva, presentata e votata, a maggioranza assoluta e per appello nominale, dal Consiglio Comunale, secondo le modalità di cui all'art. 37 della legge 142/90.
Gli amministratori di aziende speciali ed istituzioni sono revocati, su proposta motivata del Sindaco, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Essi debbono dichiarare i loro redditi all'inizio ed alla fine del mandato.

Articolo 61

(Società per azioni)

Il Consiglio Comunale promuove la costituzione di società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale con la partecipazione di soggetti pubblici o privati, per l'esercizio di servizi pubblici di considerevole rilevanza e dimensione, che richiedono notevoli risorse finanziarie ed un adeguato assetto organizzativo.
Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alla gestione del servizio.
La maggioranza delle azioni della società è attribuita al Comune o ai Comuni interessati, ove il servizio da gestire interessi più Enti locali.
Nell'atto costitutivo e nello Statuto della società per azioni sono stabilite la rappresentanza comunale negli organi societari e le forme di raccordo e di collegamento fra il Comune e la società.
Il Consiglio Comunale nomina i rappresentanti del Comune negli organi societari.

TITOLO VI

Forme associative e di cooperazione

Articolo 62

(Collaborazione fra Enti locali)

Il Comune promuove forme associative, di cooperazione e di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di conseguire obiettivi di interesse comune e di coordinare ed organizzare la più razionale gestione dei servizi pubblici, auspicando l'unione dei Comuni ai sensi dell'art. 26 della legge 142/90.

Articolo 63

(Convenzioni)

Il Consiglio Comunale delibera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e la Provincia, per svolgere in maniera coordinata e razionale funzioni e servizi determinati ovvero per realizzare e gestire opere pubbliche.
La convenzione precisa le finalità specifiche da perseguire, la sua durata, le forme di consultazione periodica degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari, partendo dai conferimenti iniziali di capitali, i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 64

(Consorzi)

Il Consiglio Comunale promuove la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, eventualmente, con la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi pubblici di considerevole rilevanza economica o imprenditoriale, ovvero quando ragioni di economicità sconsigliano il ricorso ai modelli di gestione dei servizi prestabiliti dall'art. 22 della legge 142/90 e del presente Statuto.
Il Consiglio Comunale a tal fine approva a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione, ai sensi dell'art. 63 del presente Statuto, unitamente allo Statuto consortile, che disciplina l'ordinamento, la composizione e le modalità di elezione degli organi del Consorzio, secondo le norme per le aziende speciali in quanto compatibili.
Sono organi del Consorzio l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti associati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Lo Statuto del Consorzio indica gli atti fondamentali di competenza dell'Assemblea e la loro obbligatoria pubblicazione negli Albi pretori degli Enti consorziati.

Articolo 65

(Accordi di programma)

Il Comune promuove e conclude accordi di programma per definire e realizzare opere, interventi o programmi di intervento, che richiedono per la loro compiuta esecuzione l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici.
L'accordo deve assicurare il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici coinvolti, contemplare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla sua realizzazione; deve contenere un piano finanziario al fine di definire i costi, le fonti di finanziamento e la disciplina dei rapporti fra gli Enti interessati; regolare procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti; garantire ogni altro connesso adempimento.
Il Sindaco, ove competente ai sensi dell'art. 27 della L. 142/90, convoca una conferenza fra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, onde verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma.

Il Sindaco definisce ed approva l'accordo di programma, previa deliberazione di indirizzo del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle formalità stabilite dalla legge.

TITOLO VIII

Controllo interno

Articolo 66

(Revisione economica e finanziaria)

Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti un revisore dei conti, il quale, oltre alle condizioni previste dall'art. 57 della L. 142/90, deve possedere i requisiti di eleggibilità per la carica di consigliere comunale e non versare nelle situazioni di incompatibilità contemplate dalla legge.
La perdita delle condizioni e dei requisiti di eleggibilità determina la decadenza dalla carica di revisore dei conti.
Il regolamento disciplina le modalità della decadenza del revisore dei conti, le cause e le forme della sua revoca da parte del Consiglio Comunale e la sua sostituzione.

Articolo 67

(Prerogative)

Il revisore dei conti esercita le sue funzioni in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dei quali può prendere visione ed estrarre copia gratuita, nonché diritto di acquisire informazioni sullo stato dei procedimenti connessi alle sue competenze.
Il revisore dei conti è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, secondo regolamento.

Articolo 68

(Funzioni)

Il revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo.
A tal fine il revisore segnala al Consiglio, in sede di esame del bilancio di previsione annuale, i contenuti e le voci del bilancio medesimo meritevoli di particolare attenzione, le situazioni della gestione economico-finanziaria dell'Ente pregiudizievoli per i risultati dell'esercizio di bilancio, formula proposte al Consiglio Comunale dirette a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione economica-finanziaria, presenta al Consiglio una relazione annuale sulla attività svolta, sottolineando le irregolarità ed i ritardi nella conduzione del Comune, ne accerta la situazione patrimoniale.
Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto consuntivo alle risultanze effettive della gestione economico-finanziaria dell'Ente, redigendo una dettagliata relazione che accompagna la proposta di delibera consiliare di approvazione del conto consuntivo; esprime la sua valutazione sulla misura delle tariffe dei servizi pubblici, sulla scelta delle fonti per la copertura finanziaria delle spese e sulla struttura e le previsioni dei piani finanziari, nonché sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali.
Il regolamento di contabilità disciplina l'attività del revisore dei conti, ne specifica le attribuzioni di vigilanza di impulso, di proposta e di garanzia. Inoltre individua le forme del corretto ed equilibrato rapporto funzionale-operativo fra le attività del revisore dei conti e quelle degli organi ed uffici comunali.

Articolo 69

(Controllo di gestione)

Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per il compiuto esercizio del controllo di gestione.
Il controllo di gestione, mediante rilevazioni sistematiche ed accertamenti periodici anche in corso di esercizio, deve verificare la rispondenza e la congruità delle risultanze della gestione economico-finanziaria comunale alle previsioni ed agli obiettivi dei piani e dei programmi dell'Ente locale; la quantificazione dei costi sostenuti per stabilirne la coerenza con i programmi approvati ed i risultati conseguiti e l'individuazione delle responsabilità di tali situazioni deficitarie nella gestione dell'Ente.
Il controllo di gestione mira ad assicurare efficienza, efficacia ed economicità dei risultati di gestione rispetto ai programmi ed ai costi supportati dal Comune.

Articolo 70

(Norma transitoria e finale)

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Fino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti, continuano ad applicarsi le norme e le prescrizioni dettate dal Comune secondo il precedente ordinamento, che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.
Il Comune cura ogni iniziativa per promuovere la conoscenza dello Statuto nei cittadini.